



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

CHIARIMENTI N. 2

1. DOMANDA

L'operatore economico X gestisce una sala teatrale con un bar annesso gestendo tutte le fasi di accoglienza e organizzazione degli eventi organizzati. La sala teatrale è di proprietà dell'operatore economico X.

- Può la gestione della sala teatrale essere prova di capacità tecnica e professionale?
- Come operatore economico organizziamo eventi curando tutti gli aspetti organizzativi e di l'accoglienza. E' possibile presentare come documentazione di capacità tecnica e professionale il modello C1 (modello ingresso biglietti dell'evento) e manifesti e locandine?

RISPOSTA

In fase di partecipazione alla gara è necessario limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione. In particolare con riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» della PARTE IV DEL DGUE ovvero compilando la Parte IV sezione C.

La comprova di quanto dichiarato è prevista ai fini dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione nonché nell'ipotesi in cui la stazione appaltante intenda effettuare una verifica anche in corso di gara.

Nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti, la stazione appaltante valuterà l'idoneità della documentazione presentata solo dopo un attento esame della stessa richiedendo - se necessario - documenti ulteriori (esempio: dichiarazione SIAE, documenti fiscali delle iniziative).

2. DOMANDA

Si chiede conferma che il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale (come previsto nel Disciplinare di gara rettificato al punto 7.4) sia necessario soltanto per l'impresa mandataria, mentre per le imprese mandanti sia sufficiente la firma con allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

RISPOSTA

Le modalità di sottoscrizione descritte nel quesito sono utilizzabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005, - in caso di costituendo RTI verticale - unicamente per le istanze e le dichiarazioni di natura amministrativa e non per i documenti relativi all'offerta per i quali risulta necessaria la sottoscrizione con firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005 da parte di tutti gli operatori economici appartenenti al costituendo raggruppamento temporaneo.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno, 04 Dicembre 2020

Il Dirigente

Dott. Loris Scognamiglio